



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 ottobre 2014
(OR. en)

14254/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0313 (NLE)**

ECO 131
ENT 231
MI 771
UNECE 10

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	27 ottobre 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 678 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al comitato amministrativo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in merito al progetto di nuovo regolamento sugli autoveicoli a idrogeno e a celle a combustibile

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 678 final.

All.: COM(2014) 678 final



Bruxelles, 27.10.2014
COM(2014) 678 final

2014/0313 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al comitato amministrativo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in merito al progetto di nuovo regolamento sugli autoveicoli a idrogeno e a celle a combustibile

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) elabora a livello internazionale prescrizioni armonizzate intese ad eliminare gli ostacoli tecnici al commercio di veicoli a motore e di sistemi usati per tali veicoli tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto¹ e a garantire che tali veicoli e sistemi offrano un elevato livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente.

L'UNECE ha recentemente ultimato un progetto di regolamento che stabilisce disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro componenti per quanto riguarda le prestazioni in termini di sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno². L'obiettivo di tale progetto di regolamento è stabilire un elevato livello di sicurezza per i sistemi di stoccaggio dell'idrogeno compresso, i sistemi di alimentazione del carburante e i loro componenti specifici. Le disposizioni vigenti del regolamento tecnico mondiale n. 13 sulla sicurezza dell'idrogeno, adottate mediante decisione del Consiglio 10157/13³, sono adeguatamente recepite nel progetto di nuovo regolamento UNECE.

La presente proposta mira a definire la posizione dell'Unione riguardo al progetto di regolamento UNECE relativo alla sicurezza dell'idrogeno e quindi a far sì che l'Unione, rappresentata dalla Commissione, voti a favore di tale progetto.

A livello dell'UE, l'allegato IV, parte I, punto 62, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ prevede l'applicazione del regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ riguardante la sicurezza dell'idrogeno. In una fase successiva si adotteranno misure affinché il progetto di regolamento UNECE sulla sicurezza dell'idrogeno sia applicato all'interno dell'Unione europea per quanto riguarda l'omologazione dei veicoli dotati di tali sistemi, come equivalente all'attuale regolamento UE.

¹ Decisione del Consiglio del 27 novembre 1997 ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

² Documento UNECE ECE TRANS/WP.29/2014/78.

³ Decisione 10157/13 del Consiglio, dell'11 giugno 2013, concernente la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nell'ambito dei pertinenti comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda l'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti UNECE nn. 13, 13H, 16, 29, 44, 53, 79, 94, 95, 96, 117 e 130 e relativamente all'adozione di una proposta di regolamento tecnico mondiale UNECE sugli autoveicoli a idrogeno e a celle a combustibile nonché all'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti tecnici mondiali UNECE nn. 2 e 12 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

⁴ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

⁵ Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32).

- **Contesto generale**

Il regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme dettagliate per l'omologazione dei veicoli alimentati a idrogeno e dei loro componenti. Si prevede ora che l'Unione voti a favore del progetto di nuovo regolamento UNECE relativo alla sicurezza dell'idrogeno al fine di disporre di prescrizioni comuni armonizzate a livello internazionale che agevoleranno il commercio internazionale. Ciò consentirà ai fabbricanti e ai fornitori dell'industria automobilistica europea di seguire un unico corpo normativo riconosciuto a livello mondiale, vale a dire nei rispettivi territori delle parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto, al fine di promuovere l'applicazione a livello mondiale di questa tecnologia rispettosa dell'ambiente, riducendo l'onere di prove e certificazioni duplici in capo all'industria, conformemente alle differenti legislazioni nazionali o regionali relative ai veicoli alimentati a idrogeno.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno

Regolamento (UE) n. 406/2010 della Commissione, del 26 aprile 2010, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno⁶.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La proposta è coerente con gli obiettivi della direttiva quadro sull'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, così come con gli obiettivi del regolamento (CE) n. 79/2009 relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno. La proposta è pertanto coerente con l'obiettivo dell'UE di garantire un elevato livello di sicurezza stradale per quanto riguarda i veicoli a motore.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Nell'elaborare la proposta la Commissione europea ha consultato le parti interessate. Vi sono state una consultazione generale attraverso il gruppo di lavoro informale sulla sicurezza dell'idrogeno nell'ambito del gruppo di lavoro sulla sicurezza passiva (GRSP) dell'UNECE e la diffusione di informazioni con successive discussioni in seno al Comitato tecnico – Veicoli a motore, nel corso dell'elaborazione del regolamento tecnico mondiale sulla sicurezza dell'idrogeno e del successivo progetto di nuovo regolamento UNECE basato sul regolamento tecnico mondiale.

- **Valutazione d'impatto**

⁶ Regolamento (UE) n. 406/2010 della Commissione, del 26 aprile 2010, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno (GU L 122 del 18.5.2010, pag. 1).

La Commissione europea ha commissionato una valutazione d'impatto del regolamento (CE) n. 79/2009, che comprende la sicurezza dell'idrogeno. Le disposizioni proposte nell'ambito dell'UNECE sono complementari, ma sono anche state analizzate dallo studio condotto dalla Commissione sui veicoli alimentati a idrogeno: "A Comparison of the European Legislation and the Draft UNECE Global Technical Regulation" (Un confronto tra la legislazione europea e il progetto di regolamento tecnico mondiale UNECE) (contratto specifico n. SI 2.575155) disciplinato da contratti quadro multipli per la prestazione di servizi di consulenza nel settore automobilistico (ENTR/2009/030).

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

La proposta definisce la posizione dell'Unione nella votazione del progetto di nuovo regolamento UNECE concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro componenti per quanto riguarda le prestazioni in termini di sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno.

- **Base giuridica**

Articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Principio di sussidiarietà**

I requisiti di sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno sono già armonizzati a livello dell'Unione. Le nuove disposizioni saranno per natura complementari. Solo l'Unione può votare a favore di strumenti internazionali come i progetti di regolamento dell'UNECE e della loro integrazione nel sistema di omologazione dei veicoli a motore dell'Unione. Ciò non solo previene la frammentazione del mercato interno, ma garantisce anche che in tutta l'UE vigano norme sulla sicurezza di livello equivalente. Ciò offre inoltre vantaggi derivanti da economie di scala in quanto permette di fabbricare prodotti per l'intero mercato dell'Unione e anche per il mercato internazionale anziché doverli adattare all'omologazione nazionale di ogni singolo Stato membro.

La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta soddisfa il principio di proporzionalità perché non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un livello elevato di sicurezza e di protezione pubbliche.

- **Scelta dello strumento**

In conformità dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE occorre una decisione del Consiglio al fine di stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in un organismo istituito da un accordo internazionale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al comitato amministrativo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in merito al progetto di nuovo regolamento sugli autoveicoli a idrogeno e a celle a combustibile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio⁷, l'Unione ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni per il riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto").
- (2) Le prescrizioni standardizzate del progetto di nuovo regolamento UNECE che stabilisce disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro componenti per quanto riguarda le prestazioni in termini di sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno⁸ sono destinate ad eliminare gli ostacoli tecnici al commercio dei veicoli a motore e dei loro componenti tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto e a garantire che tali veicoli e componenti offrano un elevato livello di sicurezza e protezione.

⁷ Decisione del Consiglio del 27 novembre 1997 ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

⁸ Documento UNECE ECE TRANS/WP.29/2014/78.

- (3) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto per quanto riguarda l'adozione del succitato progetto di regolamento UNECE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto è votare a favore del progetto di nuovo regolamento UNECE che stabilisce disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro componenti per quanto riguarda le prestazioni in termini di sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno, così come esso è riportato nel documento ECE TRANS/WP.29/2010/78.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*